



LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Simona Frigerio

Responsabile Forum Sicurezza - Compagnia delle Opere

In collaborazione con:







Contenuti

- 1) La responsabilità penale
- Disamina degli obblighi normativi, dei concetti sottesi e delle correlazioni logiche
 - a) Le fonti normative (gerarchia)
 - b) Concetti fondamentali
 - c) I soggetti gravati dall'obbligo
 - d) Gli obblighi generali e specifici e loro correlazioni (connessioni logiche tra adempimenti e responsabilità)
- 3) Le responsabilità specifiche:
 - a) Penale
 - b) Civile







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

La responsabilità penale







Fondamenti della responsabilità penale

Art. 1, Codice Penale (R.D. n. 1398/1930):

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

principio di tassatività principio di legalità principio di irretroattività

Art. 27, comma 1, Costituzione: *La responsabilità penale è personale.*







Reato

Delitti puniti con ergastolo, reclusione, multa

Forme più gravi di illecito penale (dolo)

Contravvenzioni puniti con arresto, ammenda

Forme meno gravi (indifferente se dolo o colpa)

Dovrebbero circoscriversi in due categorie:

Fattispecie di carattere preventivo cautelare finalizzate a tutela di beni primari;

Fattispecie concernenti le disciplina sottoposte a potere amministrativo per pubblico interesse.







Tipologie di reato:

A seconda della figura soggettiva che li compie:

Comuni sono quelli che possono essere commessi da qualsiasi soggetto in nesso causale con l'evento preveduto dalla legge come reato (fattispecie)

Propri possono essere commessi soltanto da coloro che rivestono una determinata qualifica o abbiano uno status precisato dalla norma, o possiedano un requisito necessario per la commissione dell'illecito. La qualità personale necessaria per il reato proprio può essere permanente oppure temporanea o episodica (att.ne alla c.d. «figure di fatto»).

Impropri, Concorso o Cooperazione colposa







A seconda del momento consumativo del reato:

Istantaneo

Quando l'offesa si compie in un solo momento

Permanente

L'evento lesivo e la sua consumazione perdurano per un certo lasso di tempo

Abituale

Pluralità di condotte considerate unitariamente







A seconda del tipo di offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma penale:

di danno

effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice

di **pericolo**

presunto: la condotta è sanzionata senza la necessità di verificarne in concreto la pericolosità in quanto è già presunta nella norma incriminatrice

concreto: necessità di accertare la concreta pericolosità







Rimprovero penale

Reati di danno

Codice Penale

Infortunio sul lavoro:

Omicidio colposo;

Lesioni personali colpose.

Reati di pericolo

Presunto

d.lgs. 81/2008







Struttura del reato (teoria bipartita)

Elemento oggettivo

La condotta

L'evento

Il nesso di causalità

Elemento psicologico

Dolo

Preterintenzionalità

Colpa









Elemento oggettivo: la condotta

Deve essere «illecita», ossia conforme al modello comportamentale (c.d. fattispecie astratta) descritto nella norma incriminatrice (presupposto perché si realizza l'antigiuridicità dell'azione)

Può essere:

Un'azione (un fare)

Un'omissione (un non fare)







Reato omissivo (art. 40, comma 2, C.P.)

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.







Elemento oggettivo: l'evento

È l'accadimento rilevante dal punto di vista giuridico (un fatto – evento - o un atto) necessariamente correlato all'oggetto giuridico del reato, ovvero al bene protetto dal diritto e dalla norma penale.

Bene (giuridico) tutelato:

l'oggetto (persona/cosa), l'interesse semplice oppure il diritto del soggetto passivo del reato (persona fisica o giuridica che subisce l'azione lesiva posta in essere e che sopporta le conseguenze immediate dell'attività criminosa), leso dalla condotta illecita, ravvisabile nell'interesse dello Stato, della Collettività, dell'Individuo.







Elemento oggettivo: nesso causale

(o nesso eziologico) art. 40, comma 1, C.P.:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Relazione causa-effetto;

relazione che lega in senso naturalistico un atto (od un fatto) e l'evento che vi discende;

collegamento fisico e/o meccanico tra condotta del soggetto e l'evento considerato dalla legge come reato.

È detto anche «legame causale» tra l'azione od omissione del soggetto e l'accadimento antigiuridico (un fatto o un atto).








Elemento soggettivo: la colpa

Reato contro l'intenzione

quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica:









Schema riassuntivo della responsabilità

Contravvenzioni:

Reati di pericolo:

Obbligo (di condotta circa un «fare»)

Violazione dell'obbligo (omissione)

Reati di danno:

Evento dannoso (infortunio sul lavoro)

Inosservanza della regola di condotta (violazione dell'obbligo giuridico)

Evitabilità dell'evento mediante l'osservanza della regola di condotta (nesso causale)

Esigibilità dell'osservanza della condotta da parte del soggetto (posizione di garanzia)







Esigibilità della condotta

La legge richiede in capo a dei soggetti investiti di particolari qualifiche (e poteri) la valutazione dei rischi e la conseguente adozione delle relative misure preventive e protettive, unitamente al controllo







Esigibilità della condotta

Nei rischi rientrano anche le prevedibili condotte colpose dei soggetti dovute ad assuefazione al lavoro, la quale comporta cali di attenzione e confidenze pericolose errore umano

violazioni







Esigibilità della condotta

Prevedibilità (possibilità – ipotesi)

«la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta

a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità»


Cass. Pen., Sez. IV, 10-11-2009, n. 7267







Schema concettuale









LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

D.lgs. N. 81/2008 – beni giuridici tutelati









Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale **diritto** dell'individuo e **interesse** della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.









Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.







Conseguenza di tanto lignaggio

La salute e la sicurezza riguardano DIRITTI INDISPONIBILI

Quindi

Sono sottratti a deroghe pattizie

Sono posti in capo a soggetti gravati da obblighi (posizione di garanzia):

Hanno il dovere giuridico di impedire eventi infortunistici







d.lgs. 81/08: oggetto e finalità della legge

La TUTELA della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

è tale anche il tragitto da e per il luogo di lavoro (c.d. infortunio

in itinere)

occasione di lavoro (ma non solo)







Principi generali

Concetto di salute

Stato di completo benessere

fisico

mentale

sociale

non consistente in un'assenza di malattia o d'infermità

Cfr. art. 28: stress lavoro-correlato









E la sicurezza?

Concetti non definiti dal d.lgs. 81/2008







Salute e Sicurezza: associazioni

Salute

malattia

Sicurezza

infortunio







Riflessione

Ritengo che la SICUREZZA

sia un concetto RELATIVO e non ASSOLUTO, perché dipende:

da un numero notevole di variabili

oggettive (di condizione)

soggettive (di comportamento)

dal rischio e dalla sua valutazione

dal rapporto di adeguatezza tra i rischi valutati e le relative misure preventive e protettive necessarie per eliminarli e/o ridurli







Riflessione

Ritengo che la SICUREZZA sia, di conseguenza:

un abito sartoriale - su misura,



specifico di un dato luogo (e non di ogni luogo – perché simile) e determinate attività lavorative, anche se alcuni elementi facenti parte delle misure preventive e/o protettive sono (per fortuna) «replicabili/adattabili».

CONFEZIONATA SU MISURA







Possibile definizione di sicurezza

Un luogo di lavoro può definirsi sicuro quando i **soggetti** in posizione di **garanzia**, a seguito della valutazione dei **rischi specifici** per quel luogo e per quelle attività lavorative, hanno individuato e posto in essere le adeguate misure **preventive** (agenti sulle probabilità di accadimento di un evento «incidentale») e/o **protettive** (agenti sulle probabilità che all'evento consegua un danno, ovvero sulle probabilità che quel danno abbia la minor gravità), essendo tali quando sono oggettivamente e soggettivamente idonee ad **eliminare** e/o a **ridurre** i rischi in una o entrambe le sue componenti.







Soggetti

La TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA è affidata:

ad una **pluralità di soggetti** (concorso/cooperazione)

Datori di lavoro, dirigenti, preposti, ecc..

RLS, RSSP, ...

Medici, progettisti, fornitori, installatori, ...

Lavoratori stessi (cfr. art. 20)







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale







Primo gruppo



81/2008

Lavoratore

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

RSPP

ASPP

RLS

Medico Competente







Secondo gruppo



81/2008

Progettista

Fabbricanti e fornitori

Installatori

Committenti RdL

Committenti DdL

Imprese aff. ed esec.

Coordinatori CSP/CSE

Lavoratori autonomi







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Esercizio di fatto di poteri direttivi







Art. 299

Le posizioni di garanzia relative ai seguenti soggetti:

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

La valutazione dei rischi

Artt. 17, 26, 28, 29 e 91







Definizione legale: esame

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza.







Definizione legale: esame

La valutazione deve essere:

globale;

documentata;

deve riguardare (avere ad oggetto) tutti i rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la

propria attività;







Definizione legale: esame

La valutazione è:

attività finalizzata:

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione;

ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento

nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

è misura generale di tutela (cfr. art. 15)

è attività non delegabile del datore di lavoro (cfr. art. 17)

nei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, riguarda i rischi

interferenziali tra attività ospitante e attività ospitata (cfr. art. 26)







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08: deve riguardare/considerare (cfr. art. 28): la scelta: delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati; la sistemazione dei luoghi di lavoro i rischi particolari: riguardanti gruppi di lavoratori particolarmente esposti; collegati allo stress lavoro-correlato; riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza; nonché quelli connessi: alle differenze di genere; all'età; alla provenienza da altri Paesi; alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la

prestazione di lavoro.





Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

è composta da una relazione nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di:

semplicità,

brevità e comprensibilità,

in modo da garantirne

la completezza e l'idoneità

quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

è dunque uno strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e

di prevenzione, ovvero scelta delle misure di prevenzione e di protezione da

attuare e dei dispositivi di protezione individuali.







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

MODALITÀ:

il datore di lavoro deve effettuare la valutazione e l'elaborazione del

documenti di valutazione in collaborazione con

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

il medico competente ove previsto (cfr. art. 29);







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione

dei rischi ... sulla base delle procedure standardizzate (cfr. art. 29, co. 5)







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

le suddette procedure standardizzate risultano elaborate ed approvate dalla Commissione consultiva permanente in data 16 maggio 2012.

Le procedure sono così sintetizzabili:

descrizione dell'azienda, del ciclo di lavorazione e/o delle attività e delle mansioni;

individuazione dei pericoli presenti in azienda;

valutazione dei rischi associate ai pericoli individuati e identificazione delle misure preventive e protettive attuate;

definizione del programma di miglioramento.







Proseguendo nella lettura del d.lgs. 81/08:

le suddette procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi possono essere adottate in aziende che occupano fino a 50 lavoratori (cfr. art. 29, co. 6)

e riguardano anche le aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, cantieri temporanei o mobili (cfr. art. 29, co. 7).







Dal suddetto quadro normativo, emerge che, in generale, la valutazione dei rischi:

riguarda tutti i rischi, dove per "tutti" si deve intendere i rischi relativi a:

luoghi di lavoro;

lavorazioni (condizioni di lavoro);

procedure di lavoro (sequenze, materiali, sostanze, prodotti ..);







```
fattore umano:
    condizioni di stress lavoro-correlato;
    gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
    lavoratrici in stato di gravidanza;
    quelli connessi a:
         differenze di genere;
         all'età;
         alla provenienza da altri Paesi
         alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
         prestazione di lavoro (es. tirocinio ...);
alle misure preventive e protettive stesse, in particolare:
    nella loro realizzazione (es. montaggio/smontaggio delle opere
    provvisionali e dei ponteggi – cfr. artt. 122 e 123);
    nel loro utilizzo (cfr. ad es. art. 76 sui DPI).
```






Dal suddetto quadro normativo, emerge che, in generale, la valutazione dei rischi:

è attività-strumento operativo di identificazione delle adeguate misure di prevenzione e di protezione e di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza (attività finalizzata).















Modello SSI di INAIL (Ispesl)

Rientra tra i modelli sistemici multifattoriali e multiassiali ad albero delle cause;

Offre una metodologia per l'analisi delle dinamiche infortunistiche, ovvero quella

sequenza di eventi o circostanze alle quali, ad infortunio avvenuto, può essere


attribuita la funzione di spiegazione prossima di quell'infortunio







FIGURA 1 - Rappresentazione grafica del modello SSI








Determinanti Modulatori

fattori di rischio che concorrono al verificarsi di un incidente aumentandone la probabilità di accadimento

In parallelo: entrambi sufficienti

In serie: entrambi necessari



di stato: ogni elemento
preesistente all'inizio della
dinamica infortunistica e
che, nel corso della
dinamica, resta invariato



di processo: ogni elemento che rappresenta qualcosa che accade nel corso della dinamica infortunistica fattori che, ininfluenti sulla probabilità di accadimento dell'incidente, sono però in grado d'impedire, attenuare o anche peggiorare il danno biologico che ne consegue







Definizioni

(r)Pericolo

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (ndr: o agente)

avente il potenziale di causare danni;

(s) Rischio

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;







Rapporto tra pericolo e rischio

il rischio \mathbb{R} è in relazione con il pericolo \mathbb{P}

Lo stesso pericolo può dar luogo a più rischi

Lo stesso rischio può essere avere differenti livelli:

Quantitativi:

Probabilità di accadimento dell'evento incidentale

Qualitativi:

Gravità del danno conseguibile







Rapporto tra rischio e misure di sicurezza

Le misure M sono in relazione con il rischio R in termini di **adeguatezz**a, ovvero

Saranno commisurate al livello di rischio (esposizione, durata, probabilità, danno, ...)

Saranno idonee a neutralizzare il rischio:

Nella probabilità e/o nel danno

Eliminare il rischio


Ridurre il rischio (prioritariamente alla fonte)







Matrice del rischio







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Indirizzi giurisprudenziali









La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro non

è infatti solo quella di evitare condizioni e modalità produttive pericolose

... ma molto spesso anche quella di evitare le conseguenze degli **errori**

commessi dai lavoratori e dovuti alle più svariate ragioni

(inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione

ecc.).









Non v'è concorso di colpa .. in tutti i casi consimili nei quali **la funzione**

della regola cautelare è diretta a prevenire proprio le

conseguenze di tali condotte negligenti (o anche imprudenti o

imperite).











In tutti questi casi la norma di prevenzione è stata formata proprio con l'ulteriore finalità di evitare le conseguenze delle condotte negligenti o imprudenti dei lavoratori; condotte che dunque non possono avere efficacia parzialmente scusante, sia pure ai soli fini civilistici, su chi era tenuto a garantire la sicurezza.

E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute.









Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.









Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.









Era del tutto prevedibile il rischio che, nel trasportare il trabattello, il lavoratore potesse per errore incrociare la linea elettrica e restare folgorato. L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio.










.. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.












Invero per giurisprudenza consolidata, la condotta negligente ed

imprudente del lavoratore, costituisce causa sopravvenuta eccezionale,

solo quando viene posta in atto per finalità diverse dal processo produttivo

o estranee alle mansioni attribuite.











Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema

di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione

dell'infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati.

In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa

del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola

sufficiente a produrre l'evento (art. 41 e. 2, c.p.) ...









... quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Casa.4, n. 21587\07, ric. Pelosi, rv. 236721).









In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che "rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro"







Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267



In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.







Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267



Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a

massime dì esperienza venga valutato che è possibile che vengano

tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non

eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.








Concetto richiamato nelle sentenze

prevedibilità del rischio









LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Caduta dall'alto







Definizioni legali

Art. 107 d.lgs. 81/2008

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

lavori in quota



Piano stabile







Collocazione normativa definizione

Lavoro in quota

Art. 107:

sezione I – campo di applicazione,

capo II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

e nei lavori in quota,

titolo IV – cantieri temporanei o mobili.







Campo di applicazione

Art. 105

Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, ...


Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.








Pianta



































correlazioni










correlazioni







Rischi caduta dall'alto

```
Relativi alle condizioni oggettive:
    all'accesso in quota
    all'attività esercitata (da svolgere), all'organizzazione e alle procedure di
    lavoro
    alle misure di sicurezza
        montaggio/smontaggio
         uso
Relativi alle condizioni soggettive prevedibili:
    errori e violazioni:
         per difetto di informazioni, formazione e addestramento
         per mancata ergonomia
```







Misure di prevenzione e di protezione

Tra le misure preventive e protettive rientrano:

Informazione

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Formazione

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi







Misure di prevenzione e di protezione

Tra le misure preventive e protettive rientrano:

Addestramento

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di:

Attrezzature, Macchine e Impianti

Sostanze

Dispositivi, anche di protezione individuale

Obbligatorio per DPI di III categoria

Procedure di lavoro

Modalità e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Responsabilità penali specifiche







RSPP

Vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che l'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure ...







RSPP

... predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (v. tra le tante, Sezione IV, 8 luglio 2009, Fontanella, non massimata).

La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP (in questo caso, del M.).







RSPP

Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da ...







parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. da ultimo, ed i riferimenti in essa contenuti Sezione IV, 21 dicembre 2010, n. 2814, Di Mascio, non massimata).

RSPP







RSPP

Il RSPP, infatti, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, perché difetta una espressa sanzione in tal senso nel sistema normativo.







RSPP

Invece, secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli, all'epoca del fatto, dall'articolo 33 del decreto 81 del 2008.







RSPP

Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al poteredovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un ...







RSPP

... suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, Inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso deve essere chiamato a rispondere insieme a questi dell'evento dannoso derivatone (cfr. Sezione IV, 15 luglio 2010, Scagliarini, non massimata sul punto).







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni









LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Il lavoro in quota








Lavoro in quota – art.107

Quali limiti?

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a **2 m** rispetto ad un piano stabile










La caduta dall'alto

I fattori determinanti una caduta dall'alto vanno analizzati considerando:

- La superficie di lavoro in quota
- La lavorazione di manutenzione da svolgere
- Ambito di lavorazione rispetto al bordo posizione della persona









Determinanti di caduta – superficie di lavoro

- Consistenza:
 - Portante/non portante
- Forma:
 - Piana
 - Inclinata:
 - Orizzontale o suborizzontale (UNI 8088, tipo A, pendenze fino al 15%)
 - Inclinata (UNI 8088, tipo B, pendenze dal 15% al 50%)
 - Fortemente inclinata (UNI 8088, tipo C, pendenze oltre al 50%)
- Manto/pavimentazione:
 - Continuo (lastre, ecc.)
 - Discontinuo (coppi, tegole, embrici, ...)







Determinanti di caduta – tipologia lavoro

- Tipo di lavoro:
 - Fasi
 - Procedure
 - Frequenza accessi
 - Durata
 - -Ecc.
- Attrezzature da utilizzare
- Materiali, prodotti e sostanze
- Numero di persone presenti e relative mansioni







Determinanti di caduta – posizione lavoro

- in prossimità del bordo (interno/esterno)
- non in prossimità del bordo (interno/esterno)









LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni


Elementi di progettazione







Elementi di progettazione









Accesso

- Ubicazione
 - -Interno
 - Esterno
- Tipologia
 - -Fisso
 - Mobile
 - -Temporaneo










Raggiungibilità










Tirante d'aria










Effetto pendolo









LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Le misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota

individuazione







Sistema anticaduta in copertura

Obblighi normativi Campo di applicazione (art. 105)

Non solo i cantieri edili bensì attività da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi Esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, di conservazione

Ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa







Sistema anticaduta in copertura

Misure preventive e protettive

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)







DPC

Art. 111 - Obblighi del datori di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.

Comma 1.a) Priorità alle misure di protezione collettiva (DPC)

Parapetti











DPC




Passerelle



Reti











Sistema anticaduta in copertura

PERCORSI DI SALITA\DISCESA

Misure preventive e protettive









Sistemi di salita/discesa

art. 113 - Scale

353:2003

- Fisse a gradini destinate all'accesso
- A pioli con gabbia o utilizzabili con navetta guidata

Sistema rigido



Sistema flessibile









SISTEMI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE

Misure preventive e protettive

CONTRO LE CADUTE









Sistema anticaduta in copertura

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto (art.115)

Obblighi normativi

- · Assorbitori di energia
- Connettori
- Dispositivo di ancoraggio
- Cordini
- Dispositivi retrattili
- Guide o linee vita flessibili
- Guide o linee vita rigide
- Imbracature

devono essere conformi alle norme tecniche







Ammesse solo 2 tipologie di CATEGORIE:

Sistemi di prevenzione/trattenuta

- Si impedisce all'utente di cadere
- Ovvero di raggiungere una zona/area dalla quale è possibile la caduta libera (in profondità)

- Sistemi di arresto caduta

- Non impedisce all'utente di cadere
- Bensì lo arresta durante la caduta libera al fine che non vi siano collisioni al suolo o contro qualsiasi altro ostacolo







Avvertenza:

- In generale, sono da preferire i sistemi che impediscono la caduta
 Caratteristiche generali
 - Un sistema individuale «anticaduta» è costituito da componenti:
 - DPI III° categoria
 - Ancoraggio sicuro
 - Nel rispetto di:
 - Caratteristiche del luogo
 - Ergonomia
 - · Compatibilità dei componenti







- 1. Sistemi di trattenuta
- 2. Sistemi di posizionamento sul lavoro
- 3. Sistemi di accesso a fune
- 4. Sistemi di arresto caduta
- 5. Sistemi di salvataggio







Sistema anticaduta in copertura

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Misure preventive e protettive










La norma si suddivide in classi:

- Classe A sottoclasse A1
 - sottoclasse A2
- Classe **B**
- Classe C
- Classe **D**
- Classe **E**









- Dispositivi per svariate applicazioni
- 1 solo operatore













Classe A2

- Dispositivi per tetti inclinati
- 1 solo operatore









Caratteristiche:

Dispositivi temporanei

















- Uso con semplice connettore
- Più utilizzatori contemporanei









- Uso con ancoraggio mobile (navetta)
- Più utilizzatori contemporanei







Classe D







- Dispositivi utilizzabili in caso di **ridotta** altezza di caduta
- Uso con apposita navetta













Caratteristiche:

Dispositivi temporanei per coperture piane







Sistema anticaduta in copertura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure preventive e protettive









Imbragature



Caratteristiche:

Attacco anticaduta dorsale (condizione minima)







Dispositivi retrattili





- Diverse lunghezze
- Attenzione all'utilizzo in orizzontale









Cordini




Caratteristiche:

■ L max 2 m



















Connettori





Caratteristiche:

Apertura con almeno 2 movimenti volontari







Elmetto





Caratteristiche:

 Dotato di sottogola (apribile con forza > 25 kg) e regolazione posteriore







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Elaborati tecnici







Planimetria

Nella planimetria vanno evidenziati:

- il punto di accesso
- il **percorso** di accesso,
- la presenza dei **dispositivi di ancoraggio**, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il **numero massimo** di utilizzatori contemporanei.

Si tratta di un progetto esecutivo dei sistemi installati in copertura e quindi è obbligatorio conoscere le caratteristiche **strutturali** richieste.

È un documento molto importante in quanto consente all'utilizzatore, che ne prende visione preventivamente, di capire quali sono i dispositivi che si troverà in copertura in modo da capire quali sono le procedure di utilizzo corrette.


Va redatto, timbrato e firmato da professionista abilitato.







Progetto









Certificazione









Manuali

ABS Safety GmbH Istruzioni d'uso e montaggio



ABS Lock® SYS

Sistemi di sicurezza a fune in diverse varianti per max. 10 persone

SYS I -SYS II - SYS III - SYS IV

Descrizione:

Il sistema di sicurezza ABS-Lock® SYS è stato sviluppato per l'utilizzo da parte di persone in luoghi orizzontali con pericolo di caduta. Consiste in una fune di accialo inox passata tramite due fissaggi di estremità e a seconda della lunghezza del sistema tramite più staffe intermedie. L'operatore è legato al sistema tramite un'imbragatura, un dissipatore e un cordino di collegamento omologato anche per l'uso orizzontale e verticale

Varianti:

- SYS I Fune in acciaio inox da 8mm, può essere necessario un cambio di aggancio del cordino di collegamento alle staffe intermedie.
- SYS II Fune in acciaio inox da 8mm, le staffe intermedie e in curva sono aggirabili senza resistenza per mezzo dello scorrifune ABS. Non è necessario cambiare l'aggancio del cordino di collegamento.
- SYS III Fune in acciaio inox da 6mm come SYS I senza aggiramento delle staffe intermedie, provvista inoltre di una speciale fune in acciaio da 6mm per un facile montaggio.
- SYS IV Fune in acciaio inox da 6mm come SYS II con aggiramento delle staffe intermedie, provvista inoltre di una speciale fune in acciaio da 6mm per un facile montaggio. Adatta specialmente per le coperture piane.



Pagina 1 di 15

www.absturzsicherung.de


ABS Safety GmbH Telefono + 49 (0) 2832 - 97281 - 0 Gewerbering 3 Telefax + 49 (0) 2832 - 97281 - 29 eMsil 47623 Kevelaar info@atsturzsichenung.de MoA_018_03 22.06.2009 ABS Safety GmbH Istruzioni per l'uso e il montaggio

ABS-Lock® X / X - SR

Ancoraggio solido in acciaio legato per calcestruzzo, pareti e costruzioni in acciaio solide.

Il sistema ABS-Lock® X è stato progettato per garantire un ancoraggio singolo sicuro per le persone ovvero un punto di fissaggio terminale del sistema .

Il materiale è composto da acciaio inossidable. Il sistema ABS-Lock X è ornologato in conformità alla norma EN 795 classe A e B e può essere utilizzato anche come ancoraggio terminale e intermedio dei sistemi secondo la norma EN 795 classe C per un carico massimo di 15 kN se montato su calcestruzzo o acciaio. Se il sistema è montato su tetti in legno o laminer trappozidali il carico massimo è di 12 kN ovveen 10 kN.



www.absturzsicherung.de ABS Safety GmbH Gewerbering 3 47023 Kevelaer Telefax + 49 (0) 2832 – 97281 – 0 Telefax + 49 (0) 2832 – 97281 – 29 eMail info@absturzsicherung.de

MA,006,06 29.01.2009 Sells I von 12







Dichiarazione corretta installazione

cognome cognome PIVA: iara divi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
piva: iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
piva: iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
piva: iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
piva: iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
piva: iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
iara tivi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
dvi utilizzati Produttore ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
ente messi in opera e alla norma UNI-EN 795 appendice A
e alla norma UNI-EN 795 appendice A
h/Ing/Geom.
h Man Mana
h/Ing/Geom,
Il proprietario dell'immobile L'amministratore
La targhetta di segnalazione per linea di vita è esposta in:
Prossimità di ogni accesso
Sulla linea di vita stessa
ta di messa in esercizio del sistema
ta di futura revisione







LINEE VITA E CADUTE DALL'ALTO

Rischi specifici, responsabilità penali e soluzioni

Le figure coinvolte







D.Lgs. 81/08 - Titolo I - capo III

Art.22. Obblighi dei Progettisti

1. I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art.23. Obblighi dei Fabbricanti e dei Fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art.24. Obblighi degli Installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o di altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.









Le cadute dall'alto, antico problema

Quando costruirai la tua casa, alzerai un parapetto tutt'intorno al tetto affinché non abbia a spargersi sangue nella tua casa e tu non sia colpevole se qualcuno precipita di lassù. (Deuteronomio, capo XXII, versetto 8 - VI-V secolo a.C.)







GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO IN SICUREZZA

Impresa Frigerio srl

Longone al Segrino (CO) Via Parini, 1 **T** 031.333.82.31 **F** 031.44.76.534

E info@impresafrigerio.com www.impresafrigerio.com

